



Bruxelles, 2 ottobre 2018  
(OR. en)

12562/18

LIMITE

MIGR 135  
COMIX 521  
CODEC 1556

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0329(COD)**

---

---

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12099/18 + ADD1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) - Dibattito orientativo

---

La direttiva rimpatri [2008/115/CE del 18.12.2008] è stata istituita per definire norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e del principio di non respingimento (non-refoulement). Dei rimpatri effettivi sono essenziali per una politica efficace e olistica di gestione dei flussi migratori. Dall'adozione della direttiva rimpatri nel 2008, si è assistito a un'evoluzione e a un aumento delle sfide in materia di politica di rimpatrio dell'UE. Il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'UE è irregolare costituisce una delle priorità della politica migratoria dell'Unione. Sebbene la Commissione, gli Stati membri e le agenzie abbiano già compiuto notevoli sforzi, il numero complessivo dei rimpatri è ancora insoddisfacente e deve essere notevolmente aumentato.

La pressione migratoria nel 2015/2016 ha posto gli Stati membri di fronte a maggiori sfide anche nel settore dei rimpatri. Le persone che non sono ammissibili alla protezione internazionale e le cui domande sono state respinte devono rientrare nei loro paesi di origine, di preferenza su base volontaria. Tuttavia, in caso di mancata osservanza delle decisioni di rimpatrio giuridicamente vincolanti, tali soggetti dovranno essere rimpatriati, poiché non hanno il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri. La Commissione stima che ben 1,5 milioni di persone dovranno essere rimpatriate dagli Stati membri dell'UE nel prossimo futuro, il che richiede un significativo rafforzamento delle capacità degli Stati membri e del quadro europeo per i rimpatri.

Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva rimpatri (rifusione), che comprende una serie di modifiche mirate, pur senza incidere sull'ambito di applicazione della direttiva rimpatri originaria. Le modifiche proposte mirano a risolvere alcune delle sfide e questioni di natura giuridica e pratica, derivanti talvolta dalla diversa interpretazione delle disposizioni dell'attuale direttiva rimpatri. Ciò dovrebbe massimizzare l'efficacia delle norme dell'UE in materia di rimpatri e garantirne un'applicazione più coerente in tutti gli Stati membri, salvaguardando nel contempo i diritti fondamentali e il principio di non respingimento.

Le modifiche proposte alla direttiva rimpatri dell'UE comprendono: procedure di frontiera accelerate, procedure più chiare e veloci per l'emissione di decisioni di rimpatrio, compreso l'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio in relazione alla cessazione del soggiorno regolare, procedure di impugnazione semplificate, un obbligo di cooperazione per le persone oggetto di una procedura di rimpatrio, un approccio più rigoroso alle partenze volontarie, disposizioni chiare in materia di trattenimento, un elenco comune, non esaustivo, di criteri oggettivi per stabilire il rischio di fuga, un sistema di gestione dei rimpatri e la possibilità di emettere un divieto d'ingresso durante le verifiche di frontiera in uscita.

Nella riunione informale del CSIFA del 20 e 21 settembre 2018 a Vienna, in cui si è tenuta la prima discussione sulla proposta della Commissione, la reazione degli Stati membri è stata in generale positiva ed è emerso un ampio consenso sul fatto di procedere rapidamente con i lavori sulla proposta al fine di rendere le procedure di rimpatrio più chiare ed efficaci. Al tempo stesso gli Stati membri hanno sottolineato una serie di elementi aggiuntivi che potrebbero contribuire ad aumentare l'efficacia della politica di rimpatrio dell'UE, come ad esempio la possibilità di rimpatriare cittadini di paesi terzi verso qualsiasi paese terzo che accetti tali cittadini, nonché il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio. Gli Stati membri hanno inoltre espresso preoccupazione affinché siano evitati ritardi nei rimpatri dovuti alla presentazione tardiva di domande e alla mancanza di disposizioni penali.

Come dimostrato dalla discussione in sede di CSIFA, uno degli elementi fondamentali della proposta è l'obbligo di utilizzare la procedura di frontiera in un numero limitato di casi. Tale procedura consentirà il rapido rimpatrio dei richiedenti protezione internazionale la cui domanda di asilo è stata respinta *in seguito a una procedura di asilo alla frontiera* di cui all'articolo 41 del *regolamento sulla procedura di asilo*, al fine di colmare le lacune tra le procedure e garantire la complementarità. La Commissione propone, per tale procedura, quanto segue:

- non sarebbe prevista una partenza volontaria, tranne se il cittadino di paese terzo è in possesso di un documento di viaggio valido e coopera con le autorità nazionali;
- sarebbe fissato un termine più breve per presentare ricorso;
- sarebbe applicato un effetto sospensivo automatico in caso di primo ricorso avverso una decisione di rimpatrio solo laddove sussista un rischio di violazione del principio di non-refoulement e siano emerse nuove circostanze, oppure il rigetto della domanda di asilo non sia stato oggetto di un riesame giudiziario effettivo. Il secondo ricorso e i successivi non avrebbero effetto sospensivo, salvo se il giudice decide in tal senso;

- un cittadino di paese terzo che era già stato trattenuto nel corso dell'esame della sua domanda di protezione internazionale nel quadro della procedura di asilo alla frontiera può essere trattenuto per un periodo massimo di quattro mesi ai sensi della procedura di frontiera per il rimpatrio. Qualora non sia possibile eseguire il rimpatrio in tale periodo, il cittadino di paese terzo può essere trattenuto ulteriormente in virtù di un'altra disposizione della direttiva.

Nel corso delle discussioni sulla proposta di regolamento sulla procedura di asilo, l'esame dell'articolo 41 relativo alla procedura di frontiera si è rivelato arduo sotto vari aspetti, ad esempio il termine per il trattenimento delle persone alla frontiera o la possibilità di utilizzare tale procedura anche in prossimità della frontiera esterna o della zona di transito o, in caso di un numero sproporzionato di arrivi, in altri luoghi soggetti allo stesso regime della frontiera esterna o delle zone di transito. Tuttavia, la questione più difficile e controversa si è rivelata quella di stabilire se l'applicazione della procedura di frontiera debba essere facoltativa o obbligatoria. La presidenza è disposta a esplorare le opzioni riguardanti le modalità per poter rendere obbligatoria la procedura di frontiera in alcuni casi specifici. L'ultima versione del testo (11872/18) prevede che l'applicazione della procedura di frontiera sia obbligatoria solo in un numero limitato di casi, vale a dire quando il richiedente

- costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro;
- ha presentato, al fine di motivare la propria domanda, elementi che non sono pertinenti per valutare la sua ammissibilità alla protezione internazionale; o
- ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie o false, che contraddicono le informazioni sul paese di origine.

La proposta riveduta della direttiva rimpatri sarà ulteriormente discussa in sede di Gruppo "Integrazione, migrazione e espulsione", anche nella riunione del 9 ottobre 2018. La prossima riunione a livello tecnico riguardante il regolamento sulla procedura di asilo avrà luogo il 16 ottobre 2018. La presidenza assicurerà il necessario coordinamento a livello tecnico al momento dell'esame dei due strumenti in modo da mantenere un approccio coerente sulla procedura di frontiera nel suo complesso.

**Al fine di fornire orientamenti per i lavori degli esperti, i ministri sono invitati a confermare la loro disponibilità a far avanzare rapidamente i lavori su tale rifusione, in quanto elemento importante dell'approccio globale perseguito, e ad esprimersi riguardo ai seguenti quesiti più specifici:**

- **Potete sostenere la procedura di frontiera per il rimpatrio di cui sopra o indicare come potrebbe essere ulteriormente migliorata?**
- **A quali condizioni potete sostenere un'applicazione obbligatoria della procedura di frontiera ai sensi del regolamento sulla procedura di asilo?**

---